

**REGOLAMENTO (CE) N. 2716/1999 DELLA COMMISSIONE
del 20 dicembre 1999**

recante modifica del regolamento (CE) n. 1564/1999 che fissa, per la campagna di commercializzazione 1999/2000, il prezzo minimo all'importazione per le uve secche, nonché la tassa di compensazione applicabile qualora tale prezzo non sia rispettato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofruttili⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2199/97⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

- (1) il regolamento (CE) n. 1564/1999 della Commissione⁽³⁾ stabilisce il prezzo minimo all'importazione per la campagna 1999/2000 per le uve secche del codice NC 0806 20 comprese nell'allegato II del regolamento (CE) n. 2201/96, conformemente ai criteri previsti all'articolo 13, paragrafo 1, del suddetto regolamento (CE) n. 2201/96;
- (2) in base all'articolo 10 dell'accordo sulle misure di salvaguardia concluso nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, le misure di salvaguardia adottate in virtù dell'articolo XIX del GATT del 1947, che esistevano già al momento dell'entrata in vigore dell'accordo sull'OMC, devono essere abolite entro un termine di otto anni dalla data in cui sono state applicate per la prima volta o di cinque anni dalla data di entrata in vigore dell'accordo sull'OMC, se tale termine scade successivamente;
- (3) il prezzo minimo all'importazione costituisce una misura di salvaguardia adottata ai sensi dell'articolo XIX del GATT del 1947; alla Comunità incombe quindi l'ob-

bligo giuridico internazionale di abolirlo sui prodotti summenzionati entro la fine del 1999;

- (4) al fine di conformarsi all'obbligo precitato, è pertanto opportuno fissare il prezzo minimo all'importazione a livello zero, con effetto dal 1° gennaio 2000. Occorre altresì fissare a zero la tassa di compensazione applicabile qualora tale prezzo non sia rispettato;
- (5) le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofruttili,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1564/1999 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Il prezzo minimo all'importazione e la tassa di compensazione applicabili alle uve secche del codice NC 0806 20 a decorrere dal 1° gennaio 2000 sono fissati a zero.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29.

⁽²⁾ GU L 303 del 6.11.1997, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 13.